

30116 2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

DIDONE ANTONIO
CRISTIANO MAGDA
SCALDAFERRI ANDREA
FERRO MASSIMO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Oggetto

Fallimento -
opposizione
esclusione stato
passivo - prova del
credito

Ud. 05/07/2017 PU
Cron. 30116
R.G.N. 19416/2012

DOLMETTA ALDO ANGELO

Consigliere - Rel.

SENTENZA

sul ricorso 19416/2012 proposto da:

(omissis) s.p.a. in A.S., in persona dei commissari
straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

(omissis), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)

632.
2017

✶

C. U. C. - 1

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) , giusta procura speciale autenticata dal Notaio (omissis) di (omissis) , munita di Apostille - n. (omissis) dell'(omissis);

-resistente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di ISERNIA, depositato il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'avvocato (omissis) che ha chiesto il rigetto per infondatezza manifesta o inammissibilità.

FATTI DI CAUSA

La s.p.a. (omissis) in amministrazione straordinaria ricorre per cassazione nei confronti della (omissis) , svolgendo tre motivi avverso il decreto reso dal Tribunale di Isernia in data 21 giugno 2012.

Con tale decreto il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione formulata dalla (omissis) avverso l'esclusione del proprio credito chirografario dallo stato passivo della società in A. S., così come era stata stabilita dal giudice delegato.

Ad avviso di quest'ultimo, il detto credito «pur risultando in contabilità, non risulta sufficientemente documentato». Secondo il Tribunale, un simile giudizio non può per contro essere riferito

all'intera domanda formulata dalla (omissis) , dallo stesso dovendosi in particolare sottrarre la voce di credito derivante da un «consultancy agreement» a suo tempo intervenuto tra tale creditore e la s.p.a. (omissis) in bonis.

Nel resistere ai ricorso formulato dalla società in A.S., la (omissis) (omissis) , senza depositare controricorso, ha depositato procura speciale a «rappresentarla e difenderla», che è stata conferita all'avv. (omissis) .

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi di ricorso presentato dalla società in A.S. denunciano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo censura, in particolare, «violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 99 comma 2 n. 4 legge fall. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.)».

Il secondo motivo assume, poi, «violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 123 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.)».

Il terzo motivo assume, a sua volta, «violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 1218 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.)».

2.- Il primo motivo di ricorso sostiene, in via segnata, che la norma dell'art. 99 comma 2 numero 4 legge fall. - per cui il ricorso in opposizione deve contenere «a pena di decadenza», tra l'altro, «l'indicazione specifica dei mezzi di prova» di cui il creditore «intende avvalersi» - dev'essere intesa nel senso di disporre un onere di produzione documentale specifica: l'opponente, se vuole avvalersi della documentazione già prodotta nel corso della verifica del credito, la deve comunque riprodurre. Perciò, conclude il motivo, ha errato il Tribunale di Isernia, che non ha tenuto conto di questa regola.

Il motivo è infondato.

Secondo quanto chiarito dalla recente giurisprudenza di questa Corte, «nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99 comma 2 n. 4 legge fall., deve soltanto indicare specificamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di esso, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo di ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito» (così Cass., 18 maggio 2017, n. 12549; cfr., pure, Cass., 18 maggio 2017, n. 12548).

Di conseguenza, la mancata produzione in sede di opposizione di documenti già prodotti in sede di insinuazione non è circostanza idonea a produrre decadenze, se il ricorso presentato in opposizione contiene l'indicazione dei mezzi probatori prodotti con la domanda di insinuazione, di cui si vuole tuttora avvalere.

3.- Il secondo motivo di ricorso si sostanzia nel rilevare che il testo del «*consultancy agreement*» - ovvero del contratto che sta alla base del credito ammesso - risulta confezionato in lingua inglese; e assume che la mancanza di traduzione giurata del medesimo in lingua italiana avrebbe dovuto comportare, ai sensi della norma

dell'art. 123 cod. proc. civ., che il «contenuto» di tale contratto «doveva ritenersi non provato».

Il motivo è infondato.

Secondo l'orientamento adottato da questa Corte, la norma dell'art. 123 cod. proc. civ. consegna al giudice una semplice facoltà - non l'obbligo - di procedere alla nomina di un traduttore per la documentazione esibita dalle parti, che siano redatti in lingua straniera (cfr., di recente, Cass., 12 marzo 2013, n. 6093).

4.- Il terzo motivo di ricorso censura il decreto del Tribunale di Isernia in relazione ai punti dove questo «ha affermato l'omessa eccezione, ad opera dell'opposta, di inadempimento o inesatto inadempimento; nonché l'avvenuto assolvimento, ad opera dell'opponente, all'onere della prova in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale».

Il motivo è inammissibile.

In effetti, il ricorrente si limita ad allegare di avere formulato specifica eccezione di inadempimento della propria controparte contrattuale, senza riportare testo e tenore dell'eccezione pretesamente svolta. Come sarebbe stato invece necessario: visto, tanto più, che il decreto del Tribunale risulta univoco nell'indicare che l'«amministrazione della (omissis) non ha specificamente eccepito l'inadempimento contrattuale della (omissis)» e nel riscontrare l'«assenza di una formale eccezione di inadempimento ovvero di inesatto inadempimento» in proposito. D'altra parte, appare del tutto ragionevole - nella riscontrata mancanza di contestazioni dirette e precise da parte dell'opposta - la rilevazione del Tribunale, per cui l'opponente «doveva dimostrare esclusivamente la sussistenza del titolo della propria pretesa».

5.- In conclusione il ricorso va rigettato.


Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di € 15.200 (di cui € 200,00, per esborsi).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 5 luglio 2017.


Il Consigliere Estensore



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 14 DIC 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone